



UNIGINALE
n. 2587/02 Cont.
n. 2176/02 R.G.L.
N. 2983 Cron.

TRIBUNALE DI TRANI

* Sezione Lavoro *

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 2176/2000 ex R.G. Pret. Lav. di Trani in data 18.11.2000 e vertente

TRA

FICARDI ANTONIO - *ricorrente*
rappresentato e difeso dall'avv. D. Porcelluzzi e dall'avv. R. Belsanti, come da procura a margine del ricorso

E

A.U.S.L./BA-2 - *resistente* - in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. A. Chiarito, come da procura a margine della memoria di costituzione.

OGGETTO: Accertamento e declaratoria di inadempimento.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'odierna udienza i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il presente ricorso l'istante chiedeva al giudice adito di accertare e dichiarare l'inadempimento dell'A.U.S.L./BA-2 all'obbligo di predisposizione ed organizzazione in ambito aziendale delle strutture ed attrezzature necessarie a rendere effettivo ed attuabile il diritto del ricorrente all'esercizio dell'attività libero professionale individuale inframurale e la conseguente illegittimità di tutte le decurtazioni stipendiali operate dall'1.1.1996 al 14.3.2000 dalla citata A.U.S.L./BA-2 nei confronti del ricorrente, con conseguente condanna della prima al rimborso, a titolo risarcitorio, di quanto era stato trattenuto dalla busta paga per la causale di cui innanzi.

All'uopo il ricorrente precisava di essere dirigente medico in servizio presso l'A.U.S.L./BA-2, svolgendo la sua attività presso il Presidio Ospedaliero di Barletta e che, dal gennaio 1996, era stato costretto a svolgere la sua attività libero professionale extra moenia, perché la citata A.U.S.L. non aveva messo a sua disposizione spazi adeguati e camere a pagamento per l'effettivo esercizio della professione all'interno dell'ospedale citato.

Si costituiva ritualmente l'azienda resistente, difendendo la legittimità del proprio operato, in quanto l'incriminata trattenuta era disposta in modo inderogabile dall'articolo 4, comma III, della legge 23.12.1994, n° 724, e sotto la diretta responsabilità del Direttore Generale.

Vedeva anche nell'omessa impugnazione del provvedimento amministrativo che dispose il trattamento una sorta di rinuncia-remissione tacita di ogni eventuale diritto vantato dal ricorrente nei confronti dell'azienda resistente.

Non necessitando, quindi, il giudizio dello svolgimento di attività istruttoria, alla odierna udienza, sulle rassegnate conclusioni delle parti, veniva deciso con dispositivo del quale si dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Invero l'articolo 4, comma decimo, del D. L.vo n. 50 del 1992 e successive modifiche, prevedeva che le AA.UU.SS.LL. mettessero a disposizione degli spazi adeguati e camere a pagamento all'interno dello stesso ospedale, in quanto necessarie per l'effettivo esercizio della professione libera del personale medico ospedaliero.

La realizzazione di tale situazione non può che costituire un prius rispetto all'esercizio da parte del personale medico ospedaliero dell'opzione per la libera professione intra od extra moenia che, in caso contrario, sarebbero costretti ad operare una scelta "al buio".

Infatti chiedere nell'ambito di una situazione assolutamente deficitaria dal punto di vista delle strutture degli ospedali, che un medico opti per l'esercizio della professione all'interno od all'esterno della struttura pubblica significa costringerlo ad optare per la seconda ipotesi, perché in caso contrario potrebbe assistere ad un più che giustificato calo della propria clientela, che verrebbe

